

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **186/1980** (ECLI:IT:COST:1980:186)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **DE STEFANO**

Udienza Pubblica del **10/12/1980**; Decisione del **16/12/1980**

Deposito del **22/12/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11595 11596**

Atti decisi:

N. 186

SENTENZA 16 DICEMBRE 1980

Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 357 del 31 dicembre 1980.

Pres. AMADEI - Rel. DE STEFANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi primo e terzo, della legge 3 agosto 1978, n. 405 (delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e

d'indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia) promossi dal tribunale di Avezzano con ordinanze emesse in data 12 e 23 ottobre, 16 e 27 novembre, 14 dicembre 1978, e 25 gennaio 1979, nei procedimenti penali a carico di Di Micoli Domenico, Ciaglia Alessandro, Tarquini Enrico, Guarracini Orante Carmine ed altro, Giovannone Virgilio, Dei Fiaschi Antonio, e con ordinanza emessa il 23 ottobre 1978 nel procedimento penale a carico di Scognamiglio Walter ed altro, iscritte ai numeri da 49 a 54 e 332 del registro ordinanze 1979, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 87 del 28 marzo, 175 del 27 giugno e 310 del 13 novembre 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Con cinque ordinanze, di identico contenuto, emesse il 12 e 23 ottobre, il 16 e 27 novembre e il 14 dicembre 1978, il tribunale di Avezzano ha sottoposto al giudizio della Corte l'art. 12, primo comma, della legge 3 agosto 1978, numero 405 (delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia), in quanto impone al giudice penale che, in grado di appello o in seguito a ricorso per cassazione, dichiarare il reato estinto per amnistia, di decidere egualmente sulla impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili.

La questione è stata sollevata, in alcuni dei casi su eccezione della difesa, in altri di ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nel corso di altrettanti giudizi penali innanzi al tribunale in seguito ad appello degli imputati (Di Micoli Domenico, Ciaglia Alessandro, Tarquini Enrico, Guarracini Orante Carmine ed altro e Giovannone Virgilio), condannati con sentenze di diversi pretori del circondario, per violazione degli obblighi di assistenza familiare, in uno dei casi, e, negli altri, per lesioni colpose, reati tutti coperti dall'amnistia concessa, in base alla legge surrichiamata, con d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413.

Premesso che, ai sensi dell'art. 152 cpv. del codice di procedura penale, il giudice penale, in presenza di cause estintive del reato, può entrare nel merito del giudizio solo quando esistono prove le quali rendano evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso o che il fatto non è previsto dalla legge come reato, nel provvedimento di rimessione si osserva che, non sussistendo le condizioni previste dallo stesso art. 152, il tribunale, per pronunciare egualmente sulla impugnazione, sia pure ai soli effetti civili, dovrebbe entrare comunque nel merito del fatto denunciato. Di conseguenza, secondo il giudice a quo, la legittimità costituzionale della contestata disposizione appare dubbia, "per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, sia perché l'imputato verrebbe privato di almeno un grado di giudizio, sia perché ne verrebbero conseguentemente limitati i diritti della difesa".

La eventuale illegittimità della norma impugnata - afferma inoltre il tribunale - è, in tutti i giudizi suindicati, pertinente e pregiudiziale alla loro definizione.

Eseguite le notifiche, comunicazioni e pubblicazioni di rito, nessuna delle parti dei processi penali si è costituita innanzi alla Corte. E invece intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato.

Nell'atto di intervento in data 8 febbraio 1979 (identico per tutti i giudizi) l'Avvocatura

chiede che le questioni sollevate siano dichiarate infondate. A suo avviso, infatti, il riferimento delle ordinanze di rinvio, agli effetti della pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione, all'art. 152 cpv. del codice di procedura penale non è per nulla giustificato. Fra questa norma e la disposizione dell'art. 12 della legge n. 405 del 1978, non vi sarebbe interferenza. Esse disciplinano situazioni assolutamente diverse che, come tali, non consentono alcuna valutazione di diverso trattamento. Secondo la difesa del Presidente del Consiglio neppure la violazione dell'art. 24 della Costituzione sussiste: la norma impugnata non priva in alcun modo l'imputato di un grado di giurisdizione, e non apporta alcuna limitazione al suo diritto di difesa.

La stessa questione, riguardo all'art. 12, primo comma, della legge n. 405 del 1978 e in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, veniva inoltre sollevata dal tribunale di Avezzano con una sesta ordinanza, emessa in data 25 gennaio 1979, nel corso di un altro giudizio, a carico di Dei Fiaschi Antonio, appellante avverso una sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal pretore della stessa città per violazioni della legge urbanistica.

I motivi del provvedimento di rimessione - anche questa volta imperniati sul richiamo all'art. 152 cpv. del codice di procedura penale - sono del tutto analoghi a quelli svolti dal giudice a quo nelle precedenti ordinanze. In base ad essi la eccezione di illegittimità costituzionale viene ritenuta non manifestamente infondata sotto il profilo della privazione (che la norma impugnata avrebbe operato a sfavore dell'imputato) di un grado di giudizio ed inoltre della limitazione dei diritti della difesa.

Notificata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, non vi sono state costituzioni di parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Sempre innanzi al tribunale di Avezzano (nel caso però non giudice di appello ma di primo grado), nel corso di un processo penale (con costituzione di parte civile) per i reati di lesioni e omicidio colposo, a carico di Scognamiglio Walter e Palladoro Gianfranco, un'altra questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, riguardo a un'altra disposizione dell'art. 12 della legge n. 405 del 1978 e precisamente del terzo comma dell'articolo, che concerne la perdurante efficacia, nonostante il sopravvenire dell'amnistia, del provvedimento di concessione della provvisoria prevista dall'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Per il reato di lesioni colpose la parte civile aveva infatti chiesto, nel corso del giudizio penale, che le fosse accordata la suddetta provvisoria, ma prima che il Collegio provvedesse era sopravvenuta, con il decreto presidenziale n. 413 del 1978, l'amnistia.

Secondo la difesa degli imputati, la disposizione di legge contestata, col consentire, nonostante la amnistia (nella quale il reato di lesioni colpose sicuramente rientrava), la emanazione del provvedimento contemporaneamente alla declaratoria della amnistia, si sarebbe posta in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il tribunale, ritenuto che la eccezione di incostituzionalità fosse, oltre che rilevante, non manifestamente infondata, con ordinanza in data 23 ottobre 1978, sospeso il processo penale, ordinava la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Si legge nell'ordinanza di rinvio che la questione assume rilevanza, non potendo il giudice a quo, se la Corte non l'abbia prima risolta, decidere sulla istanza di provvisoria.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il tribunale fa, anche in questo Caso, richiamo all'art. 152 cpv. del codice di procedura penale. Stando a questa disposizione - si osserva - il giudice, al sopravvenire dell'amnistia, in mancanza di prove che rendano evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non è previsto dalla legge come

reato, dovrebbe senz'altro applicare l'amnistia, senza più, in nessun modo, pronunciarsi sul merito. L'articolo 12, terzo comma, della legge n. 405 del 1978, invece, gl'imporrebbe egualmente di farlo, chiamandolo però a decidere (secondo il giudice a quo), oltre che sull'applicazione dell'amnistia, sulla richiesta di provvisionale. Perciò, ad avviso del tribunale di Avezzano, la norma impugnata si porrebbe in contrasto, specie sotto il profilo della privazione, per l'imputato, dei due gradi di giurisdizione, e conseguente violazione del diritto di difesa, con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere, l'ordinanza di rinvio (n. 54 del registro ordinanze 1979) veniva però pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, una prima volta, per errore, con testo identico a quello delle altre ordinanze (nn. da 49 a 53 del registro ordinanze 1979) con cui il tribunale di Avezzano, come sopra si è riferito, come giudice di appello, aveva sottoposto al giudizio della Corte le questioni sorte riguardo al primo comma dello stesso art. 12 della legge n. 405. Rilevato l'errore, si procedeva, con contestuale avviso di rettifica, ad una nuova pubblicazione dell'ordinanza, col suo proprio testo (Gazzetta Ufficiale n. 310 del 13 novembre 1979).

Nessuna delle parti del giudizio di provenienza si è costituita innanzi alla Corte. E invece intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, ma l'atto di intervento relativo a questa causa, che reca anch'esso la data dell'8 febbraio 1979, e nel quale, come negli altri giudizi, si chiede che la eccezione di incostituzionalità sia respinta, pur facendo menzione, esattamente, dei nomi degli imputati nel giudizio di provenienza (Scognamiglio e Palladono), è di contenuto del tutto identico a quello degli atti di intervento spiegati per gli altri giudizi, facendo riferimento non già alla questione sollevata nei confronti del terzo comma dell'art. 12 della legge n. 405 del 1978, ma alla questione sollevata negli altri giudizi, nei confronti del primo comma della stessa disposizione.

In una memoria in data 6 dicembre 1979, l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato tuttavia di dover apportare una variazione all'atto di intervento, riconoscendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata in questo giudizio, investendo non il primo ma il terzo comma dell'art. 12, si distingue dalle questioni sottoposte al giudizio di questa Corte con le altre ordinanze dello stesso tribunale. Anch'essa però, secondo la difesa del Presidente del Consiglio, va dichiarata infondata. Neppure in questo caso, infatti, il richiamo della ordinanza di rinvio all'art. 152 cpv. del codice di procedura penale, sarebbe pertinente: la norma processuale invocata e la disposizione di legge, della legittimità costituzionale della quale si dubita, disciplinano situazioni che, assolutamente diverse, come sono, non consentono alcuna valutazione di preteso diseguale trattamento.

Esclusa quindi ogni Violazione dell'art. 3, l'Avvocatura dello Stato osserva inoltre che la disposizione impugnata non contrasta neppure con l'art. 24 della Costituzione. Il sistema normativo previsto, per la concessione della provvisionale nei processi per sinistri stradali, dall'art. 24 della legge n. 990 del 1969 trova, infatti, puntuale riscontro nella situazione processuale considerata, nel loro riferirsi al provvedimento cautelare, dalle nuove norme sulla "azione civile in seguito ad amnistia". Il pretore, il giudice istruttore e il tribunale, nelle diverse ipotesi contemplate, non potrebbero, pronunciando sentenza di non doversi procedere per amnistia, decidere sulla richiesta di provvisionale se non ricorressero le condizioni che l'art. 24 della legge n. 990 del 1969 richiede per la legittima emanazione del provvedimento. Ed è del tutto naturale - si aggiunge - in funzione della peculiarità della situazione processuale che si viene a determinare, che sia poi il giudice civile a revocare, se occorra, ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge n. 405 del 1978, il provvedimento di assegnazione della provvisionale.

3. - La cause sono state chiamate e discusse nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979. Rinviate a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980, sono state discusse nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980, nella quale l'Avvocatura dello Stato ha confermato la richiesta

che siano dichiarate infondate le proposte questioni di legittimità costituzionale.

Considerato in diritto:

1. - Con le ordinanze in epigrafe il tribunale di Avezzano ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

A) se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - il primo comma dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, in quanto prescrive che, quando nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, qualora dichiarino il reato estinto per amnistia, debbano egualmente decidere sull'impugnazione, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. In virtù di tale disposto, si entra nel merito del giudizio pur non ricorrendo le condizioni del secondo comma dell'art. 152 del codice di procedura penale: esistenza di prove le quali rendano evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è previsto dalla legge come reato, o assoluta mancanza della prova che l'imputato abbia commesso il reato. Secondo il giudice a quo l'imputato verrebbe così privato di almeno un grado di giudizio, e ne verrebbero conseguentemente limitati i diritti della difesa (ordinanze del 12 e 23 ottobre, 16 e 27 novembre, 14 dicembre 1978, e del 25 gennaio 1979).

B) se sia costituzionalmente illegittimo - sempre per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - il terzo comma del già citato art. 12 della legge n. 405 del 1978, "nella parte in cui consente al pretore, al giudice istruttore od al tribunale, nel corso di giudizio di primo grado, di emettere sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato in seguito ad amnistia, ma di emanare egualmente un provvedimento di assegnazione di una somma alla parte civile ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti)". Anche per questa norma (che secondo la interpretazione accolta nella ordinanza di rinvio sarebbe applicabile non solo nella ipotesi che al sopravvenire della amnistia tale provvedimento sia stato già emanato, ma anche nel caso che il giudice provveda in momento successivo, ovviamente non dopo che sia intervenuta la declaratoria) il giudice a quo, richiamato il secondo comma dell'art. 152 del codice di procedura penale, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata sotto il profilo della privazione per l'imputato dei due gradi di giudizio, con conseguente lesione dei diritti della difesa (altra ordinanza del 23 ottobre 1978).

2. - Stante la connessione delle sollevate questioni, i giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - Entrambe le questioni non sono fondate.

L'art. 12 della legge n. 405 del 1978 persegue - come ha posto in evidenza il Guardasigilli nel presentare il relativo disegno di legge - una duplice finalità: impedire che il provvedimento di clemenza ridondi in pregiudizio del danneggiato dal reato, e soddisfare esigenze di economia processuale in modo da consentire una definizione della controversia civile, nonostante il sopravvenire dell'amnistia, con la utilizzazione degli atti del procedimento penale nell'ambito dello stesso, senza costringere le parti ad iniziare un nuovo processo in altra sede. La norma - che, pur essendo inserita nella legge che ha delegato la concessione dell'amnistia di cui al d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, è autonoma (come anche si pone in risalto nella già citata relazione governativa) rispetto alle disposizioni concernenti la delega stessa, e, valendo anche

per l'avvenire, ha una portata generale - si colloca, pertanto, in una linea evolutiva "diretta a rimuovere quei rigidi schematismi che, subordinando totalmente l'azione civile all'azione penale, davano luogo ad una ingiustificata lesione dei diritti del danneggiato". Linea, che prende le mosse dalle pronunce di questa Corte, n. 1 del 1970 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 del codice di procedura penale "nella parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili"), e n. 29 del 1972 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale "nella parte in cui esclude che il giudice penale possa decidere sull'azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della parte civile, a tutela dei suoi interessi civili, prosegua in sede di cassazione ed eventuale giudizio di rinvio")..

Si afferma nelle ordinanze di remissione che per effetto della denunciata norma l'imputato verrebbe ad essere privato di almeno un grado di giudizio, con conseguente limitazione dei diritti della difesa, in violazione dei precetti, congiuntamente richiamati, dell'art. 3 e dell'art. 24 della Costituzione.

In proposito, va preliminarmente richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il doppio grado di cognizione di merito non è riconosciuto dalla Costituzione quale necessaria garanzia di difesa (dalle sentenze n. 110 del 1963, n. 41 del 1965, n. 54 del 1968 e dall'ordinanza n. 9 del 1971, alle sentenze nn. 22 e 117 del 1973, n. 274 del 1974 e n. 25 del 1976). Siffatti precedenti già di per sé conforterebbero la dichiarazione di non fondatezza della questione sottoposta all'esame della Corte. Ma ad essi non occorre far riferimento, ove si rifletta che, contrariamente all'assunto del giudice a quo, l'imputato non deve affatto subire la perdita di un grado di giurisdizione per effetto del denunciato primo comma dell'art. 12, atteso che per l'applicazione di tale norma si presuppone testualmente che sia già intervenuta, almeno in prima istanza (ed anche in seconda, ove sia la Corte di cassazione a dichiarare il reato estinto per amnistia), una sentenza di condanna, anche generica, dell'imputato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile. Come avverte, infatti, la ricordata relazione del Guardasigilli, la deroga rispetto al disposto dell'art. 23 del codice di procedura penale è stata volutamente limitata "al caso di decisione nel giudizio di impugnazione, quando cioè l'attività probatoria, almeno di regola, è stata esaurita e già vi è una pronuncia sull'azione civile".

Né maggior pregio può riconoscersi, poi, ai fini dell'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, al richiamo che viene fatto nelle ordinanze al secondo comma dell'art. 152 del codice di procedura penale, che prevede in quali casi il giudice debba prosciogliere nel merito, anziché dichiarare estinto il reato. Appare evidente come, ove tali casi ricorrano, non possa trovare applicazione il disposto del primo comma del citato art. 12, che, nel dettare norme esclusivamente riguardo all'azione civile, in base al principio sancito dall'articolo 198 del codice penale, in forza del quale la estinzione del reato non comporta la estinzione delle obbligazioni civili che ne derivano, presuppone invece la dichiarazione di estinzione del reato per amnistia. Le situazioni disciplinate dalle due norme sono nettamente diverse, e si rivela perciò priva di fondamento la doglianza della disparità di trattamento.

Non fondata è, dunque, in relazione agli invocati parametri, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 12 della legge n. 405 del 1978.

4. - Del pari non è fondata l'altra questione, relativa al terzo comma dello stesso art. 12, anch'esso denunciato per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sempre sotto il profilo della limitazione dei diritti della difesa a motivo della privazione del doppio grado della cognizione di merito.

A differenza dei due precedenti commi dell'art. 12, il terzo prende in considerazione l'applicazione dell'amnistia nel corso dell'istruzione o del giudizio di primo grado, ed opera

esclusivamente nell'ambito della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sempre a tutela della parte civile. E previsto, infatti, che l'eventuale provvedimento di assegnazione di una somma in suo favore, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, rimanga efficace, malgrado la intervenuta dichiarazione di estinzione del reato per amnistia, a condizione che venga proposta l'azione in sede civile entro il termine perentorio di sei mesi dal giorno in cui sia stata pronunciata la sentenza non più soggetta ad impugnazione. Una volta riattivato in quella sede il giudizio di risarcimento, competerà al giudice civile il riesame della ordinanza di assegnazione della "provvisoria", con conseguente possibilità di revoca della stessa nell'ambito della decisione del merito: avverso la quale, poi, sono ovviamente esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione.

Non si vede, pertanto, in qual guisa restino vulnerati, sotto il profilo dedotto dall'ordinanza di rimessione, i diritti della difesa per effetto della denunciata norma.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e d'indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze del 12 e 23 ottobre, 16 e 27 novembre, 14 dicembre 1978, e 25 gennaio 1979 del tribunale di Avezzano;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 12 della citata legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con altra ordinanza del 23 ottobre 1978 del tribunale di Avezzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.